

All. C: Schema Contratto quadro

COMUNE DI GENOVA

Contratto fra il Comune di Genova e la Società per l'espletamento dei servizi bancari e finanziari per l'acquisizione di finanziamenti.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila..... il giorno () del mese di in Genova, in una delle sale del Palazzo Comunale , posto in Via Garibaldi al civico numero nove.

INNANZI A ME -

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, (altrimenti detto "Ente Contraente"), con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott. , nato a il domiciliata presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Ragioneria – Settore Contabilità e Finanza - n.

E PER L'ALTRA PARTE - la Società di seguito per brevità denominata Società o anche semplicemente "Banca", con sede in , CAP , numero iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di , Partita IVA e codice fiscale , capitale sociale Euro interamente versato, , iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari della Banca d'Italia - cod. rappresentata dal Dottor nato a il , domiciliato presso la sede della Società, nella qualità di munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di procura (speciale) rilasciata con atto autentico che in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Quali Signori comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo;

premettono

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Ragioneria – Settore Contabilità e Finanza n..... del esecutiva ai sensi di legge, la Civica Amministrazione ha approvato il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale per **l'assegnazione servizi bancari e finanziari** per l'acquisizione di un finanziamento per un importo di massimo euro **36.628.000,00=**, suddiviso in tre distinti lotti (LOTTO 1 - Euro 2.900.000,00= - durata ammortamento 15 anni, LOTTO 2 - Euro 18.728.000,00= - durata ammortamento 20 anni, LOTTO 3 - Euro 15.000.000,00= - durata ammortamento 25 anni), per opere pubbliche e investimenti (da perfezionarsi in una o più tranches nell'ambito di ciascun lotto) ed ha stabilito di procedere alla relativa aggiudicazione, mediante procedura aperta, alle condizioni ed oneri degli atti come sopra approvati;
- che il relativo Bando di gara è stato pubblicato con le seguenti modalità
- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in apposito verbale a cronologico n. dell' redatto durante la seduta di gara ed al quale si fa pieno riferimento, il servizio in oggetto venne aggiudicato provvisoriamente alla Società avendo presentato l'offerta più conveniente per la Civica Amministrazione relativamente al/ai lotti.....
- che, con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Ragioneria – Settore Contabilità e Finanza n..... del esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione ha aggiudicato definitivamente il servizio di cui trattasi alla Società
- che la Circolare 24 maggio 2010, n. 2276 – Adempimenti di cui all'art 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), in prima attuazione e per consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali l'Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti di finanziamento debba essere inserita apposita clausola che prevede l'obbligo, a carico degli istituti finanziatori, di comunicare, entro dieci giorni dalla stipula degli stessi , al Dipartimento del Tesoro e a quello della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), nonché all'ISTAT e alla Banca

d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla Circolare, tramite posta elettronica certificata alle seguenti caselle:

dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;
rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;
res@pec.bancaditalia.it;
comunicazioniart48@postacert.istat.it;

- che Il presente appalto soggiace alle condizioni derivanti dalla convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. n.14296 serie 1T.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune di Genova come sopra rappresentato, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. affida alla Società che, come sopra costituita, accetta, l'espletamento del servizio finanziario e bancario per l'acquisizione di un finanziamento di un importo massimo di eurorelativo al/ai lotto/i..... (da perfezionarsi in una o più tranches, nell'ambito di ciascun lotto, entro il 31/12/2013) per opere pubbliche e investimenti indicate nei documenti previsionali e programmatici del Comune di Genova nell'anno 2013, tenuto conto che il Comune non assume alcun impegno circa il valore effettivo complessivo dei mutui da contrarre, potendo gli stessi essere inferiori al valore complessivo stimato della provvista fino a valore zero.

Detto importo, riferito al lotto aggiudicato, potrà altresì variare nell'ordine di un quinto in diminuzione o in aumento, così come previsto dall'art. 22 del regolamento sull'attività contrattuale del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011. In tal caso la Banca è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo, senza che la Banca possa avanzare pretesa alcuna.

La Civica Amministrazione sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà in virtù dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di affidare all'aggiudicatario nuove prestazioni analoghe a quelle di cui alla presente procedura, conformi al progetto di base ed all'offerta presentata.

La Banca si impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 Capitolato d'appalto – Il servizio viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti del Capitolato Speciale unito alla determinazione dirigenziale della Direzione Ragioneria – Settore Contabilità e Finanza n..... del, nonché alle condizioni dell'offerta presentata dalla Banca predetta in sede di gara ed alle condizioni di cui alla determinazione dirigenziale della Direzione Ragioneria – Settore Contabilità e Finanza n..... del, che la Banca dichiara di conoscere, avendone sottoscritto per accettazione copie conformi depositate agli atti del Settore Gare e Contratti, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. condizioni dell'offerta - Le Parti come sopra costituite convengono che il finanziamento è regolato dall'art. 42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385) e dall'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali disciplinato dal Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, dal Codice dei contratti pubblici e, per quanto non espresso, dal Codice Civile.

Gli importi dei mutui perfezionati, saranno versati a Unicredit S.p.a. – Genova Tesoreria Comunale -Codice IBAN IT08T022081459000100880807 – Sottoconto 9602 “Gestione Mutui e Boc”. .

Il tasso di interesse applicato sarà il tasso variabile e/o il tasso fisso tenendo conto delle disposizioni fissate dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze dell' 11 giugno 2013

“Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 144”.

Le Parti si danno atto che i tassi di interesse che verranno applicati, come da offerta presentata in sede di gara, sono i seguenti:

spread annuo del% (.....punti percentuali) su tasso fisso su IRS (Interest Rate Swap) 10Y – 30/360. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11,00 del giorno precedente la stipula del contratto di mutuo.

spread annuo del% (.....punti percentuali) su tasso variabile su Euribor 6 mesi – Act/360 – rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi.

Durata: anni;

Rate semestrali posticipate e costanti fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno per i mutui assunti a tasso fisso e rate semestrali posticipate fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno per i mutui a tasso variabile;

Decorrenza ammortamento: 1 gennaio 2014;

Rimborso della quota capitale alla francese (crescente);

Arrotondamento sulla determinazione finale del tasso (Tasso variabile + spread o tasso fisso + spread) fino ad un massimo di 0,01 punti percentuali;

Possibilità di effettuare, senza che l'Istituto mutuante possa chiedere alcuna variazione delle condizioni offerte in sede di gara, la devoluzione di tutto o parte del capitale mutuato ad altra opera diversa da quella originaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 – comma 7 della Costituzione, come disciplinato dall'art. 3 – comma 18 – della Legge 350/2003;

Estinzione anticipata mutui a tasso variabile: nessuna penale;

Estinzione anticipata mutui a tasso fisso: un eventuale indennizzo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso dell'operazione (a) e quelle calcolate ad un tasso (b) pari all'IRS con durata corrispondente alla durata finanziaria residua equivalente del mutuo; tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione sulla base del tasso (b).

Il Comune di Genova si riserva di ricorrere al mercato pubblico tradizionalmente inteso (Cassa DD.PP. – Credito Sportivo) qualora le condizioni di detti istituti risultassero più convenienti rispetto a quelle risultanti dall'esito di gara;

Il Comune di Genova si riserva di stipulare contratti di mutuo con la Banca Europea degli Investimenti (BEI), qualora le condizioni offerte siano ulteriormente migliorative rispetto a quelle offerte dalla Banca;

Il Comune di Genova resta vincolato alle condizioni del presente contratto sino al 31.12.2013;

Art. 4 Restituzione della somma - Il mutuo entrerà in ammortamento a partire dal 1 gennaio successivo a quello della stipula del contratto di mutuo ai sensi dell' art. 204 del Decreto Legislativo 267/2000 e successivi aggiornamenti.

Sulle somme che dovessero essere somministrate anteriormente alla data di inizio ammortamento saranno pagati interessi di preammortamento ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. 267/2000, calcolati nella stessa misura dell'ammortamento.

Il mutuatario si obbliga a restituire la somma mutuata, maggiorata degli interessi a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della stipula: detta restituzione avverrà mediante rate semestrali posticipate di ammortamento, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno e costituite ciascuna della quota capitale e della quota interessi.

Art. 5 - Garanzia - A garanzia di ogni obbligazione nascente dal presente contratto il mutuatario si obbliga a vincolare irrevocabilmente e delegare “pro-solvendo” in favore della Banca sui cespiti delegabili ai sensi di legge, le somme necessarie al rimborso del mutuo tanto in linea capitale quanto per gli interessi di ammortamento, nonché per gli eventuali interessi di preammortamento.

A tal fine il mutuatario si obbliga a notificare immediatamente al proprio Tesoriere atto di delega affinché provveda irrevocabilmente ai pagamenti nei tempi, misure e modi contrattualmente pattuiti, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento dell'importo delegato.

Art. 6 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario - La Banca dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel Capitolato.

La Banca si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

Essa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici; inoltre è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni. E' altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi

L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il CIG (codice identificativo gara) relativo al presente contratto è.....

Articolo 7 . Risoluzione del contratto - Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'articolo 6 del Capitolato Speciale.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Banca assegnataria, qualora la Banca non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Banca stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

d) per quanto applicabile, qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

- e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario, e, per quanto applicabile, qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'espletamento del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Banca, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

La Banca aggiudicataria avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso di mancato adempimento ad uno qualsiasi degli obblighi previsti a carico del Comune di Genova nel contratto di mutuo.

Articolo 8 Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 9 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Gli oneri e le spese discendenti dal presente affidamento, ivi comprese le spese contrattuali, sono ad esclusivo carico della BANCA che, come sopra costituita, ivi si obbliga.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle parti.

La Stazione Appaltante

Il Contraente:

Ufficiale Rogante